



## SERVIZI “FAI DA TE”

### CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI AZIENDA

#### AL PAS

Il trasferimento di un'azienda (l'azienda, ai sensi dell'art. 2555 del Codice Civile, è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa) a titolo oneroso, ovvero di un solo ramo di essa, è il contratto con il quale l'imprenditore cede un complesso di beni unitariamente considerati e idonei alla continuazione da parte dell'acquirente dell'attività di impresa (art. 2556 C.C. e segg.).

L'atto di cessione dell'azienda deve essere registrato nel termine fisso di 20 giorni. L'atto di trasferimento, inoltre, deve essere iscritto nel registro delle imprese entro 30 giorni dalla stipula.

La cessione dietro corrispettivo dell'azienda o di un suo ramo è un'operazione esclusa dal campo di applicazione dell'Iva, a prescindere dal soggetto che cede l'azienda (imprenditore individuale, società). I singoli beni, ad esempio le merci e i macchinari, che sono parte integrante dell'azienda, non sono quindi assoggettati ad Iva al momento della cessione. In base al principio dell'alternatività di applicazione dell'imposta di registro rispetto all'Iva, che vige nel nostro ordinamento tributario, per il trasferimento dell'azienda o di un ramo di azienda è dovuta, invece, l'imposta di registro.

La cessione di azienda o di ramo di azienda sconta l'aliquota del 3%. L'imponibile da assoggettare all'aliquota è il valore corrente dell'azienda o il valore venale in comune commercio.

Tale determinazione deve avvenire con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda (comprendendo anche l'avviamento), al netto delle passività risultanti dalle scritture obbligatorie, senza tener conto di quelle imputabili agli autoveicoli.

Qualora l'azienda sia composta da più beni per i quali è prevista una diversa aliquota e il contratto di cessione riporti in modo distinto il loro valore, per determinare l'imposta dovuta si individuano distinte basi imponibili deducendo dal valore dei singoli beni, in modo proporzionale, le passività.

Qualora nell'azienda ceduta vi siano dei beni immobili, oltre all'imposta di

registro, sono dovute anche le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%).

Il trasferimento a titolo oneroso di un'azienda, o di un ramo di essa, genera una plusvalenza tassabile ai fini IRPEF ed IRES. La plusvalenza da trasferimento di azienda, pur rientrando nella categoria dei redditi d'impresa, non è invece soggetta ad IRAP.

La tassazione è diversa e dipende, principalmente, da due elementi:

- 1) dalla data dalla quale l'azienda è stata posseduta, ossia dal giorno in cui l'azienda è stata acquistata o dal momento della sua costituzione;
- 2) dalla qualifica del cedente.

Sono previsti tre differenti regimi di tassazione.

Il regime normale di tassazione, in base al quale la plusvalenza concorre per intero alla formazione del reddito complessivo d'impresa come componente positiva di reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata (plusvalenze derivanti dalla cessione di un singolo bene strumentale).

Il regime normale-differito, secondo il quale la plusvalenza da cessione concorre, come per il regime precedente, alla determinazione del reddito dell'esercizio in cui è stata realizzata ma, a differenza del regime normale puro, l'imprenditore può scegliere una modalità di tassazione più vantaggiosa attraverso la ripartizione della plusvalenza in rate costanti (non superiori a cinque). La scelta di tale regime, da fare nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui la plusvalenza è stata realizzata, va esercitata attraverso la compilazione dell'apposito prospetto e vale anche per gli esercizi successivi nei quali si intende frazionarla. Se l'imprenditore cedente, durante il periodo di ripartizione della plusvalenza, cessa di svolgere attività di impresa, tutte le quote residue vanno tassate nell'esercizio di cessazione dell'attività.

Il regime di tassazione separata, previsto, esclusivamente e facoltativamente, per l'imprenditore individuale. L'imposta si calcola applicando alla base imponibile, costituita dalla plusvalenza realizzata, un'aliquota media determinata relativamente al biennio antecedente a quello di realizzo. Nell'esercizio in cui si è realizzato tale componente straordinario di reddito, occorre comunque versare un acconto pari al 20% dell'ammontare imponibile. Secondo tale regime, l'imposta non è calcolata direttamente dal contribuente in autotassazione ma liquidata dall'Agenzia delle Entrate che comunica al contribuente il versamento da effettuare. Si rammenta, altresì, che non si può optare per il frazionamento della plusvalenza qualora si scelga il regime della tassazione separata.<sup>29</sup>

\* Per comprendere meglio, si propone un esempio di tassazione separata.

Supponiamo che per la cessione d'azienda un imprenditore abbia realizzato nell'anno 2005 una plusvalenza di 100.000 euro. Il biennio da prendere in considerazione per determinare l'aliquota media è dunque formato dagli anni 2003 e 2004. Ipotizziamo che egli abbia conseguito nei predetti anni i seguenti redditi:

- reddito 2003: 35.000 euro

- reddito 2004: 15.000 euro

Il reddito medio sarà, dunque:  $(35.000 + 15.000) / 2 =$  euro 25.000

Applicando l'aliquota dovuta per il 2005 su 25.000 euro otteniamo un'imposta pari ad euro 6.350.

L'aliquota media applicabile alla plusvalenza di 100.000 euro sarà pari a 25,4%  $(6.350 \times 100 / 25.000)$

Quindi abbiamo:

Plusvalenza tassabile	Aliquota	Imposta dovuta	Acconto	Saldo
100.000	25,4%	25.400	20.000(1)	5.400(1)

(1) L'acconto sarà versato nel 2004 entro il termine di scadenza delle imposte dovute per il 2005 ed è pari al 20 % dell'imponibile; il saldo, invece, al ricevimento della cartella esattoriale.

## TABELLA PER LA TASSAZIONE DELLA CESSIONE DI AZIENDA

### CEDENTE REGIME DI TASSAZIONE

#### IMPRENDITORE INDIVIDUALE CHE CEDE LA SUA UNICA AZIENDA

Se l'azienda è posseduta da più di 5 anni, può optare per:

REGIME NORMALE  
TASSAZIONE SEPARATA

Se l'azienda è posseduta da meno di 5 anni  
REGIME NORMALE

#### IMPRENDITORE INDIVIDUALE CHE CEDE UNA O PIU' AZIENDE

Se l'azienda è posseduta da più di 5 anni, può optare per:

REGIME NORMALE  
REGIME NORMALE-DIFFERITO

TASSAZIONE SEPARATA (se si è fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi)

Se l'azienda è posseduta da meno di 5 anni ma più di 3, può optare per:

REGIME NORMALE  
REGIME NORMALE-DIFFERITO

Se l'azienda è posseduta da meno di 3 anni

REGIME NORMALE

SOCIETA'

Se l'azienda è posseduta da più di 3 anni, può optare per:

REGIME NORMALE  
REGIME NORMALE-DIFFERITO

Se l'azienda è posseduta da meno di 3 anni

REGIME NORMALE